



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Autorizzazione all'organismo denominato "Agroqualità S.p.A." ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Caciocavallo Silano", registrata in ambito Unione europea.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Vista** la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,

**Visto** il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visto** il Regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Caciocavallo Silano" e il successivo regolamento (CE) n. 1204 del 4 luglio 2003 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

**Visti** gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

**Vista** la legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visto** il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

**Visto** il decreto ministeriale del 12 marzo 2015 n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105, "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135";

**Visto** il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 n. 1622 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Visto** il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

**Visto** il decreto prot.n. 19123 del 10 ottobre 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale "Agroqualità S.p.A." è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Caciocavallo Silano";

**Vista** la comunicazione del 22 settembre 2017, con la quale il Consorzio di tutela formaggio Caciocavallo Silano conferma "Agroqualità S.p.A." quale struttura di controllo della denominazione di origine protetta "Caciocavallo Silano";

**Considerato** che il piano dei controlli e il tariffario approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore rispettivamente in data 10 ottobre 2011 con nota prot. n. 23402 ed in data 31 luglio 2012 con nota prot. n. 21404, risultano tuttora applicabili;

**Considerato** che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, per la denominazione di origine protetta "Caciocavallo Silano";

**D E C R E T A**

**Articolo 1  
(Autorizzazione)**

L'organismo denominato "Agroqualità S.p.A." con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta "Caciocavallo Silano", registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996;

**Articolo 2  
(Modifiche strutturali e organizzazione)**

1. "Agroqualità S.p.A." non può modificare la propria denominazione, la compagine sociale e lo statuto, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. "Agroqualità S.p.A." sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario, la documentazione di sistema, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

**Articolo 3  
(Durata del provvedimento)**

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dall'10 ottobre 2017.
2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999 n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare "Agroqualità S.p.A." o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999 n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.
3. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione "Agroqualità S.p.A." è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
4. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "Agroqualità S.p.A." resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

**Articolo 4  
(Vigilanza)**

"Agroqualità S.p.A." è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e , ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999 n. 526.

**Articolo 5  
(Obblighi di comunicazione)**

1. "Agroqualità S.p.A." comunica semestralmente in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Consorzio di Tutela Formaggio Caciocavallo Silano, le quantità di prodotto certificate.
2. "Agroqualità S.p.A." trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Caciocavallo Silano" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

3. "Agroqualità S.p.A." è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015 n. 271.

**Articolo 6**

**(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)**

L'inosservanza, da parte di "Agroqualità S.p.A.", delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale  
Dott. Roberto Tomasello  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)